



# Città di Randazzo

## DECRETO SINDACALE N.08 DEL 30-3-2018

**Oggetto: Supporto all'ufficio di Ragioneria negli adempimenti telematici ed operative riguardanti la prestazione dei documenti contabili dell'Ente.**

### *IL SINDACO*

Atteso che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della l.r. 26/1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione.

Rilevato che detti incarichi non costituiscono rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale.

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/ N2008; con le sentenze citate il Giudice Contabile

ha affermato:

1. che è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di *"regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative"*;
2. che il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
3. che vi è differenza ontologica tra le *"collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità"* previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;
4. che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

Considerato che all'interno degli Uffici di questo Comune non esistono professionalità con le conoscenze e le caratteristiche idonee per poter assolvere compito d'istituto riguardante gli adempimenti telematici ed operativi riguardanti la predisposizione dei documenti contabili dell'Ente;

Atteso che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'alt. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);

Rilevato che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda

essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

Precisato che, tuttavia, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

Preso atto che precedentemente questa attività è stata svolta dal Dott. Spatafora Salvatore responsabile del servizio finanziario del Comune di Maletto;

Preso altresì atto che precedentemente tale servizio è stato svolto dal Dott. Spatafora in convenzione con questo Comune;

Visto l'autorizzazione del Sindaco del Comune di Maletto a svolgere attività presso altri Enti;

Ritenuto pertanto necessario e utile conferire al Dott. Spatafora Salvatore l'incarico di esperto del sindaco per il compenso di €. 2.000,00 mensili comprensivo degli oneri previsti per legge, fino a fine mandato del Sindaco.

Precisato che :

- la Corte dei Conti Sez. Consultiva, a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L. 781/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della l.r. 7/92, ha fornito parere con Deliberazione n. 2112011SS.RR.Par. dicendo che: "gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR.ICON.S.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa.
- la soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della nomina (art. 6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione.
- Preso atto che la Regione Sicilia ha nominato Commissario ad Acta il Dott. Raitano Vincenzo e che lo stesso (vedi corrispondenza intercorsa tra gli uffici) ha sollecitato la compilazione del Conto Consuntivo 2016 e Bilancio di Previsione anno 2017, si rende necessario la presenza del dott. Spatafora Salvatore al fine della predisposizione degli atti suesposti necessari ed urgenti viste le scadenze.

Visti :

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni.
- il vigente Statuto Comunale.
- la L.R. n. 7/1992 e s.m.i..
- l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia.

#### *DECRETA*

1. Di conferire con decorrenza immediata e fino a fine mandato del Sindaco al Dott. Spatafora Salvatore, nato a Maletto il 07/08/1961 ed ivi residente in via Dei Mille n. 21, C.F: SPTSVT61M07E854U, l'incarico a tempo determinato di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, in materia degli adempimenti telematici ed operative riguardanti la prestazione dei documenti contabili dell'Ente.
2. Di dare atto che l'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco.
3. Di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.
4. Di stabilire che il Dott. Spatafora Salvatore per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà accedere ed utilizzare gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale.

5. Dare atto che il predetto incarico ha natura fiduciaria ed è conferito per il compenso pattuito di €. 2.000,00 mensili comprensivi degli oneri previsti per legge, e potrà essere revocata e rinnovata discrezionalmente dal Sindaco senza diritto di preavviso o per espressa rinuncia del professionista.
6. Di dare mandato al Dirigente del I settore di porre in essere gli atti consequenziali per la copertura finanziaria della spesa.
7. Di disporre, a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento all'interessato, al Commissario Straordinario, al Segretario, ai Dirigenti delle Direzioni dell'Ente.

  
IL SINDACO  
Michele Mangione

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la riportata decreto sindacale n 09 del 30/03/2018;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

ALL'INTEVENTO CON CODICE MECCANOGRAFICO N. SI ASSUME L'IMPEGNO N 129 SCATURENTE DALLA CITATA DECRETO SINDACALE SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Addi 13/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Gaetano Ejsauli)

